

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI	2
3. VALUTAZIONE.....	3
4. VERIFICA IN FASE DI SELEZIONE E ASSUNZIONE	3
5. AZIONI DI RIMEDIO AL LAVORO INFANTILE	3
6. AZIONI DI RIMEDIO AL GIOVANE LAVORATORE	4
7. TIROCINI/STAGE	4
8. SENSIBILIZZAZIONE DEI FORNITORI.....	5

	Procedura P01 CONTRASTO LAVORO INFANTILE	Rev. 1 Pag. 2 di 5
---	---	---

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura definisce le azioni da intraprendere qualora si verificano casi in cui in LORENZI si è costretti ad assumere un minore o casi in cui un minore sia costretto a lavorare in azienda per motivi personali.

2. RIFERIMENTI

SA8000:2014	1. Lavoro infantile
RL8000	Rappresentante dei Lavoratori SA8000
M11	Registro azioni correttive e preventive
Bambino	<i>Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata</i>
Giovane lavoratore	<i>Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni.</i>
Lavoro infantile	<i>Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.</i>
Azione di rimedio per i bambini	<i>Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato.</i>
D.Lgs. 345/99	Protezione dei giovani sul lavoro.
D.Lgs. 262/00	Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro.
Legge 296/2007 (Finanziaria 2007)	Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da 6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro (escluso il settore dello spettacolo e dello sport).
Convenzione ILO 138	Età minima di ammissione al lavoro

	Procedura P01 CONTRASTO LAVORO INFANTILE	Rev. 1 Pag. 3 di 5
---	---	---

3. VALUTAZIONE

In Italia il tema dell'età minima di avviamento al lavoro è regolata dal Decreto Legislativo 345/99, modificato dal Decreto Legislativo 262/00 e dalla Legge 269/2007. È vietato in Italia il lavoro ai bambini, cioè ai minori di 16 anni.

LORENZI s.r.l. si impegna innanzitutto a rispettare la normativa nazionale sull'accesso al lavoro.

LORENZI s.r.l. non utilizza e non dà sostegno all'utilizzo di lavoro infantile.

LORENZI s.r.l. non si è mai avvalsa di lavoro minorile o di personale che non ha compiuto i 18 anni.

4. VERIFICA IN FASE DI SELEZIONE E ASSUNZIONE

Il personale della LORENZI, e le agenzie del lavoro e gli studi professionali incaricati deve escludere in modo categorico l'assunzione di un bambino o di un giovane lavoratore.

Nella fase di selezione di un nuovo candidato/a, la Direzione o personale incaricato in LORENZI dalla Direzione si accertano della veridicità dei dati anagrafici comunicati da questo, richiedendo:

- a. di visionare copia della carta di identità o passaporto o certificato di nascita;
- b. del passaporto o permesso di soggiorno, nel caso di cittadini non appartenenti alla Comunità Europea;
- c. copia dei documenti richiesti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Lo stesso controllo deve essere fatto dal personale esterno alla LORENZI e/o società di selezione, incaricati della ricerca del personale, agenzie del lavoro, della sussistenza del compimento del 18 anni d'età quale requisito obbligatorio e imprescindibile per l'eventuale futura assunzione in LORENZI.

Questa sussistenza deve inoltre essere verificata dagli studi professionali incaricati (Consulente del Lavoro) da LORENZI che si interfaccia e comunica con AMM.

5. AZIONI DI RIMEDIO AL LAVORO INFANTILE

Nel caso, seppur remoto, venga rilevato l'impiego di un minore di 16 anni nell'ambito delle attività lavorative della LORENZI, la Direzione, in collaborazione con il Social Performance Team e il Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (RL8000), si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il minore e la sua famiglia.

Queste azioni prevedono:

1. Raccogliere informazioni sui motivi che hanno portato il minore a cercare un lavoro (es. povertà, necessità di sostentamento alla famiglia, altre problematiche).
2. Avvisare e informare le Amministrazioni e gli Enti locali per individuare eventuali situazioni di disagio del minore.
3. Collaborare con le Organizzazioni anche Non Governative, presenti sul territorio, per risolvere eventuali situazioni di difficoltà di sostentamento del minore e della sua famiglia.

	Procedura P01 CONTRASTO LAVORO INFANTILE	Rev. 1 Pag. 4 di 5
---	---	---

4. Ricercare con altre parti interessate (clienti, associazioni di volontariato, associazioni datoriali, fornitori, conoscenze personali) una soluzione lavorativa per i componenti maggiorenni della famiglia in alternativa al bambino.
5. Assumere, *dove e come possibile*, altri componenti il nucleo familiare del bambino per assicurare sostentamento economico.
6. Assicurare l'istruzione del bambino attraverso il pagamento delle tasse scolastiche, acquisto dei libri di testo o parte di questi, eventuali costi di trasporto o alternative per il raggiungimento della sede scolastica.

6. AZIONI DI RIMEDIO AL GIOVANE LAVORATORE

Nel caso, seppur remoto, venga rilevato l'impiego di un giovane lavoratore (minore di 18 anni) nell'ambito delle attività lavorative della LORENZI, la Direzione, in collaborazione *con il Social Performance Team* e il Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (RL8000), si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il minore e la sua famiglia.

Queste azioni prevedono:

1. Raccogliere informazioni sui motivi che hanno portato il minore a cercare un lavoro (povertà, necessità di sostentamento alla famiglia, altre problematiche).
2. Avvisare e informare le Amministrazioni e gli Enti locali per individuare eventuali situazioni di disagio del minore.
3. Collaborare con le Organizzazioni presenti sul territorio per risolvere eventuali situazioni di difficoltà di sostentamento del minore e della sua famiglia.
4. Ricercare con altre parti interessate (clienti, associazioni di volontariato, associazioni datoriali, fornitori, conoscenze personali) una soluzione lavorativa per i componenti maggiorenni della famiglia in alternativa al giovane lavoratore.
5. Assumere, *dove e come possibile*, altri componenti il nucleo familiare del bambino per assicurare sostentamento economico
6. Stimolare la ripresa-continuazione degli studi con il pagamento delle tasse scolastiche, acquisto dei libri di testo o parte di questi, eventuali costi di trasporto o alternative per il raggiungimento della sede scolastica.

7. TIROCINI/STAGE

Il tirocinio non è una modalità con cui si può assolvere al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Solo nel caso in cui il minore abbia già conseguito il titolo di studio, di qualifica professionale, lo stesso non è più soggetto all'obbligo formativo e pertanto può essere avviato in tirocinio. Esistono però delle situazioni in cui il minore di 18 anni, ancorché soggetto all'obbligo di istruzione e formativo, devono essere verificate caso per caso dagli studi professionali incaricati da LORENZI nell'ambito della legislazione nazionale e regionale.

	Procedura P01 CONTRASTO LAVORO INFANTILE	Rev. 1 Pag. 5 di 5
---	---	---

8. SENSIBILIZZAZIONE DEI FORNITORI

La LORENZI, nei rapporti con i propri fornitori e subappaltatori vuole “sensibilizzare” ed eventualmente avvicinare questi ai requisiti sulla Responsabilità Sociale d’impresa e dello standard SA8000.

Questo viene perseguito attraverso la procedura P02 Valutazione e controllo fornitori.